CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 18 gennaio 1996, n. 70

(Conferma T.A.R. Lazio – Latina, 12 maggio 1995, n. 434).

Le norme che prescrivono l'intangibilità dell'urna nel corso della votazione sono tese a garantire la segretezza del voto anche nei confronti dei componenti l'Ufficio elettorale di sezione. Pertanto, l'apertura dell'urna prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio comporta la nullità delle operazioni elettorali.

Omissis.
DIRITTO - L'appello è infondato.
Come risulta dal verbale ed è comunque pacifico fra le parti, nel corso delle operazioni di votazione nella sezione n. 7, si è proceduto, da parte dei componenti del seggio, all'apertura dell'urna allo scopo di prelevare una scheda sulla quale il voto era stato espresso con una penna a sfera, anziché con la matita fornita dal seggio; all'operazione si è proceduto, dopo che il presidente del seggio aveva disposto che le forze dell'ordine vigilassero "ad impedire momentaneamente l'ingresso di altre persone" (pag. 29 del verbale).
Si sostiene nell'appello che da ciò non deriverebbe alcuna nullità, posto che l'apertura è avvenuta con ogni doverosa cautela, tale da escludere che ne potessero risultare pregiudicate la regolarità del voto e la correttezza dello scrutinio.
Il Collegio condivide la diversa conclusione cui è pervenuto il T.A.R.
Le norme che prescrivono l'utilizzazione dell'urna, la sua suggellatura e l'apertura in forma pubblica sono dirette sia ad assicurare l'intangibilità del contenuto dell'urna stessa, e in primo luogo, a garantire e a rendere manifesta agli elettori la piena segretezza del voto, anche nei confronti dei componenti del seggio.
Si tratta di garanzie fondamentali perché il risultato della consultazione possa ritenersi rispondente alla effettiva volontà popolare, sicchè ove risultino pregiudicate o anche soltanto sminuite, non può che derivarne la comminatoria di nullità delle operazioni svoltesi nel seggio.
Sotto tale profilo non può dubitarsi che l'integrità dell'urna costituisca una condizione inderogabile perché gli elettori possano fare concreto affidamento sulla segretezza onde il solo fatto che l'urna sia stata aperta prima della fase dello scrutinio, da effettuare in forma pubblica al termine delle operazioni di voto, sarebbe sufficiente per la declaratoria di nullità e per la rinnovazione delle operazioni stesse (Cons. giust. amm. Sicilia, 11 luglio 1985 n. 106).
La circostanza, poi, che, all'interno dell'urna, sia stata ricercata e prelevata una scheda e che tutto ciò sia avvenuto dopo che era stato impedito l'accesso del pubblico nel seggio conferisce ulteriore risalto all'anomalia, essendone derivata, oltre che la violazione del principio di intangibilità del contenuto dell'urna, anche la violazione del principio che impone la pubblicità delle operazioni del seggio.
Ciò posto, è irrilevante che l'urna sia stata aperta per consentire a un elettore di esprimere regolarmente il voto, che la scheda contrassegnata con la penna a sfera sia stata immediatamente individuata fra quelle votate, che, infine, il computo del voto sia risultato ininfluente sui risultati conclusivi.
Non è qui in discussione se quel voto potesse o non potesse essere attribuito, ma si tratta di stabilire se siano stati violati principi che presiedono alla legittimità delle operazioni di voto, e la risposta, per quanto si è osservato, non può che essere affermativa.
Da ciò consegue anche l'irrilevanza della ulteriore argomentazione dell'appellante, poiché è vero che nessuna norma sancisce la nullità nell'ipotesi di apertura irrituale dell'urna, ma il principio della tassatività delle nullità non può essere ulteriormente invocato quando, come nella specie, sia stata accertata la elusione di garanzie fondamentali.
L'appello va, in conclusione, respinto, potendosi, tuttavia, disporsi l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
Omissis.